

Deliberazione della Giunta Regionale 17 dicembre 2019, n. 39-720

Art. 5, comma 2 della L.R. 2/2009 e s.m.i.: nuova approvazione dell'individuazione delle aree sciabili del Comune di Varzo (VCO) ai sensi della D.G.R. n. 89-13029 del 30/12/2009.

A relazione dell'Assessore Ricca:

Premesso che:

l'art. 5 della L.R. 2/2009 stabilisce la procedura per l'individuazione e la variazione delle aree sciabili, recependo l'attribuzione alle regioni della competenza in materia, stabilita dall'art. 2, comma 3 della Legge 24 dicembre 2003, n. 363;

con la D.G.R. n. 89-13029 del 30/12/2009 sono stati fissati i criteri e dettate le istruzioni procedurali e tecniche per l'individuazione e la variazione delle aree sciabili, individuando nella ex Direzione Cultura, Turismo e Sport - Settore Sport, attuale Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport – Settore Offerta Turistica e Sportiva la struttura regionale alla quale affidare il procedimento finalizzato all'approvazione delle aree sciabili proposte dai comuni e istituendo a supporto di tale Settore un gruppo tecnico regionale per le aree sciabili.

Preso atto che:

il Comune di Varzo (VCO), con nota prot. n. 6825 del 14/10/2016 acquisita agli atti con i prot. n. 12313-12314-12315 del 17/10/2016, ha presentato istanza di approvazione della proposta di individuazione delle aree sciabili, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 26/07/2016, allegando la seguente documentazione:

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 26/07/2016 ad oggetto “L.R. n. 2 del 26 gennaio 2009 - Individuazione delle aree sciabili del Comprensorio sciistico San Domenico di Varzo”;

- ELAB. A1 – Relazione;
- ELAB. A2 – Documentazione fotografica;
- Tav. 01 – Corografia generale aree sciabili – Estratto C.T.R.;
- Tav. 02 – Corografia generale aree sciabili – Estratto C.T.R.;
- Tav. 03 – Corografia generale aree sciabili – Ortofoto;
- Tav. 04 – Corografia generale aree sciabili – Ortofoto N.C.E.U.;
- Tav. 05 – Corografia generale aree sciabili – Sovrapposizione P.R.G.C.;
- Tav. 06 – Corografia generale aree sciabili – Sovrapposizione P.R.G.C.;
- ELAB. GEO 1 – Carta geomorfologica e dei dissesti;
- ELAB. GEO 2 – Carta delle valanghe;
- ELAB. AMB 1 – Corografia generale – Perimetro aree sciabili;
- ELAB. AMB 2 - Carta dei vincoli – Aree di tutela naturalistica.

Dalla suddetta Relazione illustrativa si evince:

l'area sciabile proposta dal Comune di Varzo (VCO) interessa aree localizzate in Val Cairasca e poste in sponda orografica sinistra del Torrente Cairasca a monte della località Nembro e dell'abitato di San Domenico. L'altimetria varia dai 1330 m s.l.m. ca in prossimità dell'abitato di San Domenico sino ai 2550 m s.l.m. del Pizzo del Dosso. Il comprensorio sciistico occupa una superficie totale di circa mq 2.053.150 di cui mq 1.659.050 esistenti e mq 394.100 in ampliamento;

l'area sciabile è suddivisa in tre zone:

- la parte alta, da quota 2000 m s.l.m. a 2500 m s.l.m., con piste nere e rosse;
- la parte intermedia con piste blu e verdi;
- la parte bassa, con un primo tratto a modesta pendenza e da un versante con pendenze più accentuate.

Considerato che:

nella seduta del 08/11/2016, il gruppo tecnico regionale per le aree sciabili ha esaminato la documentazione agli atti, allegata alla su citata istanza presentata il 14/10/2016 con nota prot. n. 6825, ha riscontrato la necessità di acquisire ulteriore documentazione integrativa, interrompendo i termini di cui all'art. 5, comma 2 della L.R. 2/2009 fino al ricevimento dell'integrazione documentale richiesta;

il Comune di Varzo (VCO), attraverso la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 15/06/2017 ad oggetto "Riadozione proposta di individuazione aree sciabili, ai sensi della L.R. 2/2009 e s.m.i." e la successiva Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 28/09/2017 ad oggetto "Riadozione proposta di individuazione aree sciabili, ai sensi della L.R. 2/2009 e s.m.i. - Integrazioni e rettifiche alla D.C.C. n. 25/2017", acquisite rispettivamente con note prot. nn. 7825/A2007B del 27/06/2017 e n. 12916/a2007b del 16/10/2017, ha presentato la nuova documentazione che sostituisce quella già agli atti e composta da:

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 28/09/2017 ad oggetto "Riadozione proposta di individuazione aree sciabili, ai sensi della L.R. 2/2009 e s.m.i. Integrazioni e rettifiche alla D.C.C. n. 25/2017"

- ELAB. A1 – Relazione;
- ELAB. A2 – Documentazione fotografica;
- Tav. 01 – Corografia generale - scala 1:10.000 (agg. Agosto 2017);
- Tav. 02 – Corografia generale - scala 1:5.000 (agg. Agosto 2017);
- Tav. 03 – Ortofoto - scala 1:5.000 (agg. Agosto 2017);
- Tav. 04 – Ortofoto N.C.E.U. scala 1:2.000 (agg. Agosto 2017);
- Tav. 05 – Sovrapposizione P.R.G.C. scala 1:10.000 (agg. Agosto 2017);
- Tav. 06 – Sovrapposizione P.R.G.C. scala 1:2.000 (agg. Agosto 2017);
- Tav. 07 – Sovrapposizione area sciabile su mappa catastale - scala 1:5.000 (agg. Agosto 2017);
- Tav. 08 – Sovrapposizione area sciabile con infrastrutture su mappa catastale - scala 1:5.000 (agg. Agosto 2017);
- ELAB. GEO 1 – Carta geomorfologica e dei dissesti (agg. Agosto 2017);
- ELAB. GEO 2 – Carta delle valanghe (agg. Agosto 2017);
- ELAB. AMB 1 – Corografia generale – Perimetro aree sciabili scala 1:20.000 (agg. Agosto 2017);
- ELAB. AMB 2 - Carta dei vincoli – Aree di tutela naturalistica scala 1:10.000 (agg. Agosto 2017);
- ELAB. AMB 3 - Carta dei vincoli – Aree di tutela ambientale;
- Piano Sicurezza Valanghe – Aggiornamento 2017 – Relazione;
- Piano Sicurezza Valanghe – Planimetria generale.

Preso atto del parere favorevole, agli atti del Settore, espresso il 07/11/2017 dal Gruppo Tecnico regionale per le aree sciabili, a seguito dell'esame definitivo e completo della documentazione pervenuta, in merito alla proposta di individuazione delle aree sciabili del Comune di Varzo (VCO)

con la richiesta di coerenza con il piano paesaggistico regionale, fermo restando le seguenti raccomandazioni:

1. di dare atto che l'individuazione delle aree sciabili approvata con il presente provvedimento, non esime dalla necessità di acquisire i pareri e le autorizzazioni previsti dalle normative vigenti per quanto attiene qualunque modificazione dello stato dei luoghi all'interno delle perimetrazioni individuate. Si rammenta inoltre che a far data dalla riadozione del Piano Paesaggistico Regionale, assunta dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 20-1442 del 18/05/2015, sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del D.lgs 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) parte III, non sono consentiti interventi in contrasto con le prescrizioni poste in salvaguardia dagli artt. 3-13-14-15-16-18-23-26-33 e 39 delle norme di attuazione, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui agli articoli 136-157 del Codice stesso, riportate nel "catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte;

2. di raccomandare al gestore delle piste che vengano adottate, tramite le attività di competenza del Direttore di pista, idonee misure gestionali per garantirne la fruizione in sicurezza in relazione al pericolo di valanghe su tutta l'area individuata, come previsto dagli artt. 18 e 19 della L.R. 2/2009 e s.m.i..

Atteso che:

la suddetta individuazione dell'area sciabile di Varzo (VCO) è stata approvata con DGR n. 70-6262 in data 22.12.2017;

a seguito del ricorso avverso la citata DGR n. 70-6262 del 22.12.2017 da parte del Sig. Tullio Casagrande – proprietario di un immobile sorvolato dalla nuova telecabina San Domenico-Ciamporino da realizzarsi da parte della San Domenico Ski Srl - il TAR Piemonte, con sentenza n. 314 del 20.3.2019, ha annullato quel provvedimento, "*limitatamente alla parte in cui interessa i terreni di cui al fg. 17 mappale 180, 111 e 112 di proprietà di Casagrande Tullio*", in quanto risulta "*viziato da una sostanziale assenza di istruttoria e quindi di motivazione per quanto concerne la proprietà Casagrande*";

con nota n. 6168/2019 in data 17/05/2019, il Comune di Varzo ha quindi inoltrato istanza per l'avvio del procedimento di riapprovazione dell'individuazione delle aree sciabili adottata con D.C.C. n. 43 del 28.09.2017;

con nota n. 6416/2019 in data 23/05/2019 gli uffici del Settore Offerta Turistica e Sportiva hanno pertanto comunicato l'avvio del relativo procedimento al Comune di Varzo, al Sig. Casagrande e alla società San Domenico Ski;

con propria nota n. 4706/2019 in data 2/07/2019 il Comune di Varzo (VCO) ha trasmesso, oltre ad un fascicolo fotografico inerente il fabbricato di proprietà Casagrande, uno Studio delle alternative a suffragio della soluzione già adottata ed autorizzata dalla D.G.R. n. 13-3106 del 4.4.2016, analisi che tiene debitamente conto della presenza nel compendio in questione del fabbricato del sig. Casagrande ma che evidenzia come il tracciato della nuova telecabina San Domenico-Ciamporino non possa che essere esattamente quello già autorizzato dalla D.G.R. n. 13-3106 del 4.4.2016, non essendovi alternative praticabili e risultando comunque rispettate tutte le distanze rispetto al predetto immobile;

con nota n. 7512/2019 in data 25/06/2019, il Sig. CASAGRAN ha trasmesso le proprie controdeduzioni con allegate proposte alternative al tracciato individuato dal Comune di Varzo,

segnatamente, il mantenimento del tracciato del vecchio impianto con lo spostamento a monte dell'esistente stazione di partenza ovvero la realizzazione del nuovo tracciato ma con l'inserimento di un pilone di sostegno cabinovia in curva;

con nota n. 6416/2019 in data 23/05/2019, gli uffici del Settore Offerta Turistica e Sportiva, a seguito dell'incontro del Gruppo Tecnico Regionale in data 10/07/2019, avente ad oggetto la valutazione della summenzionata documentazione trasmessa dal Comune di Varzo (VCO), acquisita con ns. prot. 8142/2019 del 4/07/2019, preso atto delle osservazioni in merito all'ampliamento delle aree sciabili e costruzione di nuova telecabina San Domenico-Ciamporino trasmesse dal Sig. Casagrande, con nota acquisita al ns. prot. 7512/2019 del 25.06.2019, ha invitato il Comune di Varzo (VCO) a valutare le proposte progettuali alternative al percorso ipotizzato per la costruzione della suddetta telecabina, presentate dal sig. Casagrande;

con propria nota n. 5622 in data 1/08/2019 il Comune di Varzo (VCO) ha trasmesso le proprie ulteriori controdeduzioni, ad integrazione di quanto già espresso.

In sintesi le alternative prese in considerazione dal Comune di Varzo, tenuto conto di quelle presentate dal sig. Casagrande, risultano essere state valutate negativamente dalla stessa amministrazione comunale, per le seguenti ragioni:

1. questa soluzione prevedeva l'utilizzo delle linee attuali per la realizzazione della nuova telecabina, ma:

- l'assenza e l'impossibilità (per motivi di spazio) di creare parcheggi sufficienti per la stazione in progetto in modo da evitare il congestionamento della piccola frazione di San Domenico;

- la mancanza dei franchi laterali rispetto al condominio a monte della partenza attuale della seggiovia "San Domenico – Casa Rossa";

- la necessità di abbattere un edificio esistente;

hanno reso impossibile perseguire tale alternativa.

1 bis. Quest'altra soluzione, che propone di avanzare la stazione di 30 m rispetto alla soluzione 1, è assolutamente non realizzabile per una molteplicità di motivi:

- non è fattibile realizzare la pista di rientro, per cui gli sciatori non potrebbero rientrare con gli sci ai piedi;

- □ si inibirebbe la strada che parte da San Domenico e sale a Casa Rossa e all'Alpe Ciamporino (adesso invece sorvolata dall'attuale seggiovia). Per questioni di pendenze non sarebbe possibile rimodellarla;

- □ il terreno su cui insisterebbe la stazione è in forte pendenza, per cui "rettificarlo" per renderlo orizzontale comporterebbe enormi movimenti terra che andrebbero, nella parte a valle in rilevato, a coprire "il condominio" limitrofo ed una altra casa, mentre nella parte in scavo costringerebbero ad uno sbancamento profondo 15 m; ciò costituirebbe un evidente "pericolo" per l'abitato sottostante;

- □ la stazione inibirebbe anche l'ingresso al condominio di cui al punto precedente, che ha il cancello proprio sulla strada che verrebbe interrotta;

- □ la strada che verrebbe interrotta, è strettissima (probabilmente non più di 3 m) e non è dimensionata per due sensi di marcia;

- □ per di più dalla strada vi dovrebbero passare almeno 350 auto (fabbisogno della nuova telecabina), che senza poter realizzare un parcheggio multipiano (per evidente mancanza di spazio) si dovrebbe realizzare a raso, quindi con una occupazione territoriale di circa "un ettaro" su di una superficie inclinata che con i raccordi crescerebbe ulteriormente);

2. questa soluzione prevedeva la delocalizzazione della stazione di valle al di fuori del centro abitato ed in destra orografica del rio Fontana, ma visti i vincoli per il posizionamento della stazione di valle, quali il rispetto della distanza tra la stazione emergente e gli edifici esistenti, visto il limite della conoide attiva del Rio Fontana che determina problematicità di tipo geomorfologico e considerata l'impossibilità di spostare la strada per Ponte Campo e realizzare la linea funiviaria nel tratto uscente dalla stazione di valle per elevata pendenza del versante, anche l'alternativa n. 2 non è perseguibile;

3. l'alternativa 3 che prevedeva il posizionamento della stazione di valle e della stazione di monte negli stessi punti della soluzione in progetto, ma con asse rettilineo, senza la stazione intermedia alla Casa Rossa, è stata scartata poiché non perseguibile funiviariamente (impossibilità a realizzare il sentiero di soccorso), ambientalmente (la linea completamente nuova prevedeva un taglio di piante enorme) e funzionalmente (non prevede la stazione intermedia che invece è sciisticamente fondamentale in quanto alla quota dove vi è sempre garanzia di innevamento);

4. l'ultima alternativa, da realizzare con *“un pilone e una guida funi di nuova concezione consentendo all'impianto di effettuare per la prima volta una curva”*, è tratta da un esemplare *“unico al mondo”* che la Ditta Doppelmayr ha realizzato nel 2016 in Austria con un impianto del tipo 3S (di tipologia completamente differente dalla telecabina in progetto). Gli impianti cosiddetti *“3S”*, sono impianti a 3 funi: 2 funi portanti e 1 fune traente, si utilizzano per elevatissime portate (l'impianto preso a riferimento ha 3900 p/h), per attraversare profili di terreno concavi (tipicamente il sorvolo di una valle, le cabine passano anche a centinaia di metri da terra), hanno pochissimi sostegni (a traliccio e non tubolari) e molto alti (il sostegno *“in curva”* citato da controparte è alto più di 50 m ed ha uno sviluppo orizzontale di 50 m ospitante le carrelliere per la fune traente e le scarpe per la deviazione delle funi portanti), con un impatto ambientale notevole viste le enormi dimensioni del sostegno e le opere di realizzazione delle fondazioni a terra che implicherebbero ingenti interventi sull'area boscata. Inoltre, per la telecabina proposta e autorizzata non esiste una tecnologia al mondo, né viene preso in considerazione dalle norme di settore, che consenta una tale variazione d'angolo su di un sostegno lungo linea.

Infine, con proprio verbale in data 8.10.2019, il Gruppo Tecnico regionale per le aree sciabili, preso atto della nuova documentazione pervenuta dal Comune di Varzo ed acquisita con prot. n. 9922/2019 in data 5/08/2019 ed agli atti del Settore, richiamato il ruolo dello stesso gruppo di lavoro ai sensi della DGR n. 89-13029 del 30/12/2009, in attuazione dell'art. 5 della L.r. n. 2/2009, ha preso atto e condiviso le argomentazioni addotte dal Comune di Varzo circa le motivazioni che portano alla proposta di riconfermare la stessa area sciabile e, a sua volta, riconferma quanto già espresso e verbalizzato nella seduta del 07/11/2017;

vista la Legge n. 241/1990 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e la Legge regionale n. 14/2014 *“Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”*;

visto il D.Lgs. n. 165/2001 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* (e s.m.i.) (artt. 4 *“Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità”*, 14 *“Indirizzo politico-amministrativo”* e 17 *“Funzioni dei dirigenti”*);

vista la Legge 24 dicembre 2003, n. 363 *“Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”*;

visto il D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);

vista la L.R. 7/2005 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

visto la L.R. 28 luglio 2008, n. 23 "*Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale*" (art. 17 “*Attribuzioni dei dirigenti*”);

vista la L.R. 02/2009 e s.m.i. “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell’impiantistica di risalita e dell’offerta turistica”;

vista la D.G.R. n. 89-13029 del 30/12/2009 - “Criteri ed istruzioni procedurali per l’individuazione e/o variazione delle aree sciabili” ai sensi dell’art. 5 della L.R. 02/09;

vista la L.R. 01/2017 “Revisione della disciplina regionale in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo in zone di montagna. Modifiche della L.R. 02/09”;

visti i verbali delle riunioni del gruppo tecnico regionale per le aree sciabili, agli atti del Settore;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spese a carico del Bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016.

Per tutto quanto in premessa esposto e considerato la Giunta Regionale unanime,

delibera

- di riapprovare, ai sensi dell’art 5, comma 2 della L.R. 2/2009 e s.m.i. ed in conformità alla D.G.R. n. 89-13029 del 30/12/2009, l’individuazione delle aree sciabili proposta dal Comune di Varzo (VCO) con D.C.C. n. 43 del 28/09/2017, limitatamente alla parte in cui interessa i terreni di cui al fg. 17 mappale 180, 111 e 112 di proprietà di Casagrande Tullio, fatte salve le raccomandazioni formulate dal Gruppo Tecnico regionale per le aree sciabili con proprio parere del 07/11/2017;

- di dare atto che la proposta di individuazione delle aree sciabili approvata è riferita ai seguenti elaborati progettuali, agli atti della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, Settore Offerta Turistica e Sportiva:

● *Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 28/09/2017 ad oggetto “Riadozione proposta di individuazione aree sciabili, ai sensi della L.R. 2/2009 e s.m.i. - Integrazioni e rettifiche alla D.C.C. n. 25/2017”*

- ELAB. A1 – Relazione;
- ELAB. A2 – Documentazione fotografica;
- Tav. 01 – Corografia generale - scala 1:10.000 (agg. Agosto 2017);
- Tav. 02 – Corografia generale - scala 1:5.000 (agg. Agosto 2017);
- Tav. 03 – Ortofoto - scala 1:5.000 (agg. Agosto 2017);
- Tav. 04 – Ortofoto N.C.E.U. scala 1:2.000 (agg. Agosto 2017);
- Tav. 05 – Sovrapposizione P.R.G.C. scala 1:10.000 (agg. Agosto 2017);
- Tav. 06 – Sovrapposizione P.R.G.C. scala 1:2.000 (agg. Agosto 2017);
- Tav. 07 – Sovrapposizione area sciabile su mappa catastale - scala 1:5.000 (agg. Agosto 2017);
- Tav. 08 – Sovrapposizione area sciabile con infrastrutture su mappa catastale - scala 1:5.000 (agg. Agosto 2017) ;

- ELAB. GEO 1 – Carta geomorfologica e dei dissesti (agg. Agosto 2017);
- ELAB. GEO 2 – Carta delle valanghe (agg. Agosto 2017);
- ELAB. AMB 1 – Corografia generale – Perimetro aree sciabili scala 1:20.000 (agg. Agosto 2017);
- ELAB. AMB 2 - Carta dei vincoli – Aree di tutela naturalistica scala 1:10.000 (agg. Agosto 2017);
- ELAB. AMB 3 - Carta dei vincoli – Aree di tutela ambientale;
- Piano Sicurezza Valanghe – Aggiornamento 2017 – Relazione;
- Piano Sicurezza Valanghe – Planimetria generale.

- di dare, altresì, atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spese a carico del Bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12/10/2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino telematico della Regione Piemonte".

(omissis)